

Spett.le

**Ministero della Transizione Ecologica**

Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile  
e la Qualità dello Sviluppo

Via C. Colombo 44 (00147) - Roma

PEC: [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

A mezzo PEC

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **Stefan Henge**, in qualità di legale rappresentante della società **Eolica Erchie S.r.l.**, C.F. e P.IVA 02189280742, con sede legale in Lecce, Via Braccio Martello, n. 36, CAP 73100,

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato:

Progetto proposto da Yellow Energy S.r.l., relativo a un impianto eolico denominato “Contrada Sparpagliata, Donne Masi e Tostini” costituito da 19 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 154 MW, da realizzare nei Comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR), Manduria (TA) e Avetrana (TA), comprendente diverse opere connesse, tra cui un sistema di accumulo di energia in agro di Erchie (BR) della potenza di 40 MW (di seguito, il “**Progetto**”) – Codice procedura 5451; **Avviso al pubblico (ripubblicazione) codice MATTM-2021-0088072 del 10 agosto 2021.**

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro

#### ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro: Interferenza ed impatti cumulativi tra il progetto dell'impianto eolico sottoposto a VIA e l'esistente impianto eolico di Eolica Erchie S.r.l. – deposito di documentazione integrativa da parte della proponente Yellow Energy S.r.l.

#### **TESTO DELLE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 152/2006**

#### **PREMESSE**

**A)** La scrivente società Eolica Erchie S.r.l. ("**Eolica Erchie**" o la "**Società**") è titolare di un parco eolico ubicato nel Comune di Erchie (BR), località "Mantugne, Donne Masi, Cicirella, Tre Torri", costituito da n. 15 aerogeneratori della potenza elettrica complessiva di 30 MW, comprensivo delle relative opere accessorie e di connessione alla rete elettrica, in esercizio dal 31 ottobre 2013, realizzato ed esercito in forza di autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 19 settembre 2011 della Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 333 del 28 dicembre 2011 del medesimo Ente (l'"**Impianto Eolica Erchie**").

**B)** Come è stato possibile evincere dall'analisi della documentazione tecnica, progettuale ed amministrativa pubblicata sul portale telematico "*Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*" di codesto Spett.le Ministero in relazione al Progetto, la società proponente Yellow Energy S.r.l. ("**Yellow Energy**") intende realizzare un parco eolico su aree adiacenti a quelle di installazione dell'Impianto Eolica Erchie, da cui deriverebbero interferenze pregiudizievoli con almeno uno degli aerogeneratori dell'Impianto medesimo, oltre che indubbi impatti cumulativi sull'ambiente, sul suolo e sul paesaggio connessi alla concentrazione e compresenza di più impianti eolici nell'ambito del medesimo contesto territoriale, in violazione dei parametri fissati dalla

normativa e regolazione a livello sia nazionale che regionale ai fini della localizzazione degli impianti eolici e della valutazione degli impatti ambientali dei progetti.

**C)** Avendo rilevato i predetti profili di interferenza, la Società è prontamente intervenuta nel procedimento di VIA relativa al Progetto presentando, a mezzo P.E.C. del 2 novembre 2020, alcune osservazioni e connessa documentazione tecnica esplicativa (acquisite al n. 0090644 del 5 novembre 2020 di registro ufficiale di codesto Spett.le Ministero), ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., facendo seguito all'avviso al pubblico, codice MATTM/2020/68690, pubblicato sul portale telematico "*Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*" di codesto Spett.le Ministero il 4 settembre 2020 (qui accluse *sub* **Allegato 3**).

**D)** Ulteriori osservazioni e richieste di integrazione documentale sono state avanzate da parte di alcuni degli Enti coinvolti nel procedimento di VIA del Progetto, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare: (i) la richiesta di integrazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (oggi Ministero della Cultura, il "**MiC**") – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, prot. n. 1376-P del 18 gennaio 2021, acquisita da codesto Spett.le Ministero con prot. n. MATTM/5039 del 19 gennaio 2021; (ii) la richiesta di integrazioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (la "**CTVIA**"), prot. n. CTVA/1161 dell'8 marzo 2021, acquisita da codesto Spett.le Ministero con prot. n. MATTM/23768 di pari data.

Per quanto in questa sede di maggior interesse, la CTVIA ha tra l'altro richiesto a Yellow Energy di fornire una serie di integrazioni documentali ed analisi, ritenute essenziali al fine di poter procedere con le attività istruttorie di competenza, riguardanti gli "*impatti cumulativi, interferenze e alternative progettuali*" (rif. punto 1 della nota della CTVIA). Nella specie, è stato prescritto a Yellow Energy di:

- approfondire l'analisi degli impatti cumulativi potenzialmente configurabili con l'Impianto Eolica Erchie, già esistente ed in esercizio in aree poste in prossimità di quelle individuate per la realizzazione del Progetto (oltre che con un ulteriore progetto di un parco eolico della società Avetrana Energia S.r.l., attualmente oggetto di procedimento di Valutazione Ambientale);
- valutare le interferenze, la distanza e le relazioni tra le rispettive zone di influenza visiva dei predetti impianti localizzati in prossimità del Progetto;
- approfondire il tema delle alternative progettuali rispetto al *layout* proposto, fornendo in particolare un'analisi delle ragionevoli alternative dettagliata e adeguata per ogni esigenza ambientale, ecologica e paesaggistica coinvolta, effettuando uno specifico confronto tra i singoli elementi dell'intervento in termini di localizzazione, aspetti tipologico-costruttivi e dimensionali, utilizzo di risorse ecc., valutati sia in fase di cantiere che di esercizio del Progetto.

Nella medesima nota è stato anche richiesto a Yellow Energy di fornire riscontro ai pareri e alle osservazioni

pervenute durante la fase di consultazione pubblica, ivi incluse le osservazioni presentate dalla scrivente Società (rif. punto 10 della nota della CTVIA).

**E)** Con comunicazione prot. n. MATTM/63120 dell'11 giugno 2021, codesto Spett.le Ministero ha inoltrato a Yellow Energy la menzionata nota della CTVIA e, avendo anche rilevato il mancato riscontro fornito dalla stessa società alla precedente richiesta del MiC, ha sollecitato Yellow Energy a fornire la documentazione ed i chiarimenti integrativi richiesti dai due Enti entro e non oltre il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della propria comunicazione, chiarendo che, nel caso di mancata ottemperanza entro il predetto termine perentorio, l'istanza di VIA relativa al Progetto sarebbe stata respinta, con conseguente archiviazione della procedura, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Nella comunicazione in questione è stato inoltre espressamente qualificato come rilevante per il pubblico il contenuto della documentazione integrativa richiesta, con conseguente invito rivolto a Yellow Energy ad inviare un nuovo avviso al pubblico che desse evidenza della trasmissione degli elaborati integrativi, da pubblicare sul portale telematico "*Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*" di codesto Spett.le Ministero, ai fini della riapertura della fase di consultazione del pubblico ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

**F)** Sulla base delle informazioni disponibili sul portale telematico, Yellow Energy ha quindi depositato, in data 19 luglio 2021 (e dunque oltre il termine perentorio indicato da codesto Spett.le Ministero), una serie di integrazioni documentali relative al Progetto, nonché trasmesso un nuovo avviso (che ha acquisito codice MATTM-2021-0088072), datato 10 agosto 2021 e pubblicato il giorno successivo, per informare il pubblico che la nuova documentazione prodotta è stata resa disponibile per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali ulteriori osservazioni entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

\*\*\* \*\*

Tanto premesso, con le presenti osservazioni la scrivente Società intende evidenziare che le criticità già riscontrate in relazione al Progetto e le connesse interferenze con l'Impianto Eolica Erchie – come già diffusamente indicate nell'ambito delle precedenti osservazioni del 2 novembre 2020, cui si fa integrale rinvio – sono state del tutto trascurate da Yellow Energy e come tali non risultano superate dalle integrazioni documentali e delle ulteriori analisi presentate da Yellow Energy il 19 luglio 2021.

Restano infatti irrisolti e confermati i profili di criticità di seguito indicati:

- 1) **la violazione del criterio delle distanze minime fra aerogeneratori previste dall'Allegato 4 del D.M. 10 settembre 2010, c.d. "Linee Guida Nazionali"** (recante una distanza minima di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente

del vento, ai sensi del punto 3.2, lettera n) del citato Allegato 4), così come recepito a livello regionale dalla L.R. 24 settembre 2012, n. 25 e dalle “*Linee Guida per la Valutazione della compatibilità ambientale-paesaggistica degli impianti eolici*” predisposte dall'ARPA della Regione Puglia nel mese di maggio 2013.

Dalla semplice analisi della documentazione integrativa depositata da Yellow Energy ed, in particolare, della relazione denominata “Analisi Compatibilità Linee Guida Nazionali e Regionali” (codice 19-18-EO-ENE-VA-AM-RE-27-02), come revisionata a seguito delle richieste di integrazione pervenute dagli Enti citati nelle Premesse, è infatti possibile evincere che il criterio in esame relativo alla distanza minima tra gli aerogeneratori continua a non essere rispettato.

In particolare, al **paragrafo 2.1 della relazione integrativa prodotta da Yellow Energy** (relativo alla “distanza tra aerogeneratori”), la proponente si è nuovamente limitata a dichiarare che “*gli aerogeneratori rispettano la distanza di 3 volte il diametro*”.

A tale riguardo, restano pertanto fermi i rilievi già formulati nell'ambito delle precedenti osservazioni presentate dalla Società, nella specie il fatto che:

- (i) da un lato, avuto anzitutto riguardo alla distanza fra gli stessi aerogeneratori facenti parte del Progetto, Yellow Energy si è limitata ad utilizzare come criterio quello dei 3 diametri, vale a dire la distanza minima applicabile laddove le turbine siano localizzate sempre lungo la direzione perpendicolare a quella prevalente del vento senza invece considerare il rispetto di una distanza più ampia pur considerata nel criterio dei “3-5” diametri né tanto meno facendo riferimento all'ulteriore criterio della distanza minima pari a “5-7” diametri che invece trova applicazione tenendo conto della direzione del vento prevalente che nel caso in esame è quella che si sviluppa fra Nord/Ovest – Sud/Est (c.d. vento di “Maestrale”) e che come tale pare interessare alcuni degli aerogeneratori proposti dalla Yellow Energy (a mero titolo esemplificativo quelli denominati “ER2” e “ER3”);
- (ii) dall'altro lato, non viene in alcun modo dato atto della distanza tra i progettati aerogeneratori di Yellow Energy rispetto ai preesistenti aerogeneratori dell'Impianto Eolica Erchie, la cui analisi risulta invece necessaria nell'ambito della valutazione delle interazioni ed interferenze tra più impianti progettati / autorizzati o esistenti nel medesimo contesto territoriale demandata a codesto Spett.le Ministero ai fini della positiva conclusione del procedimento di VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

In merito a tale secondo profilo, occorre ribadire che – come chiaramente rappresentato nella planimetria dell'interferenza ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 allegata alle precedenti osservazioni

del 2 novembre 2020 – la distanza sulla direzione prevalente del vento tra l'aerogeneratore denominato "ER10" progettato da Yellow Energy e l'aerogeneratore già in esercizio "T02" di Eolica Erchie risulta ben inferiore rispetto a quella minima prevista dal criterio di riferimento delle Linee Guida Nazionali, essendo di soli 554,3 m. (pari a poco più di 3 diametri del progettato aerogeneratore di Yellow Energy, avente un diametro rotore di 170 m) in violazione della distanza minima di 850/1190 m. che dovrebbe essere mantenuta facendo applicazione del criterio corretto dei 5-7 diametri.

In assenza di una delocalizzazione del parco eolico proposto da Yellow Energy si verrebbe pertanto a creare una grave interferenza con l'aerogeneratore "T02" dell'Impianto Eolica Erchie in termini di impatti aerodinamici tra le turbine, dato che quest'ultimo si troverebbe in scia rispetto all'aerogeneratore proposto, operando sottovento, ciò determinando una sensibile riduzione della producibilità ed un contestuale incremento di fenomeni di turbolenza, oltre che potenziali ripercussioni sulla corretta e regolare manutenzione dell'aerogeneratore da parte di Eolica Erchie.

Risulta pertanto confermata, anche a seguito della revisione della documentazione progettuale presentata in sede di integrazioni, la palese inadeguatezza ed erroneità tecnica delle soluzioni proposte da Yellow Energy al fine di garantire la compatibilità con i criteri per l'inserimento dei nuovi impianti eolici nel territorio e le connesse misure di mitigazione, dettati dalle Linee Guida Nazionali e recepiti a livello regionale.

**2) la violazione dei criteri di valutazione degli impatti cumulativi fra aerogeneratori di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia del 6 giugno 2014, n. 162.**

Esaminando il documento denominato "BCT90A2\_DocumentazioneSpecialistica\_24", codice 19\_18\_EO\_ENE\_AU\_RE\_16\_03 (come revisionato in sede di presentazione della documentazione integrativa), ed in particolare il paragrafo 7.1 dedicato all'analisi dell'"impatto cumulativo su suolo", è possibile evincere che Yellow Energy, pur facendo riferimento alla pertinente normativa applicabile (i.e., la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia del 6 giugno 2014, n. 162, recante i parametri per l'individuazione delle c.d. "Aree di Valutazione Ambientale – AVA" ai fini della valutazione dell'impatto cumulativo degli impianti su suolo e sottosuolo) e menzionando l'impatto cumulativo con il preesistente Impianto Eolica Erchie, continua ad effettuare un'errata e non congruente applicazione del "criterio A", preposto alla valutazione degli impatti cumulativi fra impianti fotovoltaici, in luogo del "criterio C" dettato per gli impianti eolici dalla Determinazione Dirigenziale in questione.

Dall'errata individuazione dei presupposti dell'analisi condotta consegue necessariamente l'errata conclusione per cui l'incidenza dell'impatto cumulativo del Progetto con l'Impianto Eolica Erchie avrebbe un valore *"accettabile in quanto rispetta i limiti stabiliti"* (rif. pagine 103 e 104 del documento integrativo

di Yellow Energy).

Al contrario, ove fosse stata fatta corretta applicazione del citato criterio “C”, Yellow Energy si sarebbe accorta che l’intero Impianto Eolica Erchie risulta intercettato nell’ambito dell’area vasta di valutazione individuata tracciando il c.d. “Buffer” intorno alla linea perimetrale esterna del parco eolico soggetto a VIA (così come chiaramente rappresentato nella planimetria acclusa alle precedenti osservazioni presentate dalla Società del 2 novembre 2020), da cui scaturisce un profilo di criticità che dovrà essere debitamente tenuto in considerazione da parte di codesto Spett.le Ministero ai fini della conclusione del procedimento di VIA in termini di delocalizzazione del Progetto proposto da Yellow Energy.

Anche sotto questo ulteriore profilo risulta quindi confermata la grave erroneità tecnica che inficia la documentazione progettuale fornita da Yellow Energy allo scopo di consentire la valutazione in merito agli impatti cumulativi del Progetto rispetto all’Impianto Eolica Erchie, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della disciplina regionale attuativa.

\* \* \*

Da tutto quanto sopra evidenziato si desume che Yellow Energy, disattendendo le esplicite richieste formulate in tal senso dalla CTVIA nella propria nota dell’8 marzo 2021, ha omesso di:

- (i) approfondire l’analisi degli impatti cumulativi potenzialmente configurabili con l’Impianto Eolica Erchie, giacché le verifiche condotte e le conclusioni formulate nella documentazione integrativa presentata in data 19 luglio 2021 risultano sostanzialmente invariate rispetto a quelle contenute nella documentazione progettuale originaria e già puntualmente contestate dalla Società (rif. richiesta di cui al punto 1 della nota della CTVIA);
- (ii) fornire qualsivoglia riscontro alle osservazioni trasmesse dalla Società in data 2 novembre 2020 (oltre che dagli ulteriori soggetti interessati, nella specie il Comune di Erchie, la società Enerwind S.r.l. e la società Avetrana Energia S.r.l.), nell’ambito dell’originaria fase di consultazione del pubblico (rif. richiesta di cui al punto 10 della nota della CTVIA).

Alla luce di tutto quanto precede, i rilievi e le criticità segnalate dalla Società nelle proprie precedenti osservazioni, rimangono pertanto qui integralmente confermate.

\*\*\* \*\*

Nell’auspicio che codesto Spett.le Ministero tenga in debito conto le osservazioni che precedono (unitamente a quelle già trasmesse in data 2 novembre 2020) ai fini della definizione del procedimento in oggetto e quindi della delocalizzazione del parco eolico proposto da Yellow Energy, si resta a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento che dovesse essere ritenuto necessario, con ogni più ampia riserva di

intervenire nel suddetto procedimento nonché di tutelare i propri interessi nelle sedi giudiziali competenti.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero della Transizione Ecologica ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

#### **ELENCO ALLEGATI**

**Allegato 1** – Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;

**Allegato 2** – Copia del documento di riconoscimento in corso;

**Allegato 3** – Osservazioni presentate da Eolica Erchie S.r.l. il 2 novembre 2020.

Lecce, 9 settembre 2021

Il dichiarante  
**Stefan Henge**



---





Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile  
e la Qualità dello Sviluppo

PEC: [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

A mezzo PEC

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **Stefan Henge**, in qualità di legale rappresentante della società **Eolica Erchie S.r.l.**, C.F. e P.IVA 02189280742, con sede legale in Lecce, Via Braccio Martello, n. 36, CAP 73100,

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato:

Progetto proposto da Yellow Energy S.r.l., relativo a impianto eolico denominato “Contrada Sparpagliata, Donne Masi e Tostini” costituito da 19 aerogeneratori per una potenza complessiva di 154 MW, da realizzare nei Comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR), Manduria (TA) e Avetrana (TA), comprendente diverse opere connesse, tra cui un sistema di accumulo di energia in agro di Erchie (BR) della potenza di 40 MW (di seguito, il “**Progetto**”) – Codice procedura 5451; Avviso al pubblico prot. Reg. uff. 68690 del 4 settembre 2020.

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo  
Modulistica – 28/02/2020

Pag. 1

**Energie Alternative per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio**

EOLICA ERCHIE srl: Sede Legale Via Braccio Martello 36 – 73100 Lecce – P.iva 02189280742

Contatti: tel. +39 0832 304180 — PEC: eolicaerchie@pec.it

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro: Interferenza ed impatti cumulativi tra il progetto dell'impianto eolico sottoposto a VIA e l'esistente impianto eolico di Eolica Erchie S.r.l.

### **TESTO DELLE OSSERVAZIONI**

#### **PREMESSE**

**A)** La società Eolica Erchie S.r.l. ("**Eolica Erchie**" o la "**Società**") è titolare di un parco eolico ubicato nel Comune di Erchie (BR), località "Mantugne, Donne Masi, Cicirella, Tre Torri", costituito da n. 15 aerogeneratori della potenza elettrica complessiva di 30 MW, comprensivo delle relative opere accessorie e di connessione alla rete elettrica, in esercizio dal 31 ottobre 2013, realizzato ed esercito in forza di autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 19 settembre 2011 della Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 333 del 28 dicembre 2011 del medesimo Ente (l'"**Impianto Eolica Erchie**").

**B)** La Società ha appreso, dall'analisi della documentazione tecnica, progettuale ed amministrativa pubblicata sul portale telematico "*Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*" di questo Spett.le Ministero in relazione al Progetto, l'intenzione della società proponente Yellow Energy S.r.l. ("**Yellow Energy**") di realizzare un parco eolico su aree adiacenti a quelle di installazione dell'Impianto Eolica Erchie, come anche chiaramente rappresentato nella planimetria relativa all'inquadramento territoriale dei rispettivi aerogeneratori allegata alle presenti osservazioni (qui acclusa *sub* **Allegato 3**).

Dalla realizzazione del nuovo parco eolico di Yellow Energy, nell'attuale configurazione risultante dalla documentazione progettuale sottoposta alla valutazione di questo Spett.le Ministero, deriverebbero interferenze pregiudizievoli con almeno uno degli aerogeneratori dell'Impianto Eolica Erchie, oltre che indubbi impatti cumulativi sull'ambiente, sul suolo e sul paesaggio connessi alla concentrazione e presenza di più impianti eolici nell'ambito del medesimo contesto territoriale, in violazione dei parametri

fissati dalla normativa e regolazione a livello sia nazionale che regionale ai fini della localizzazione degli impianti eolici e della valutazione degli impatti ambientali dei progetti, nei termini di seguito sinteticamente rappresentati.

\*\*\* \*\*

#### **1. VIOLAZIONE DELLE DISTANZE FRA AEROGENERATORI PREVISTE DAL D.M. 10 SETTEMBRE 2010**

Sotto un primo profilo, è necessario segnalare la palese inadeguatezza ed erroneità tecnica delle soluzioni progettuali proposte da Yellow Energy al fine di garantire la compatibilità con i criteri per l'inserimento dei nuovi impianti eolici nel territorio e le connesse misure di mitigazione, dettati – sia per la fase di progettazione che per la fase di valutazione di compatibilità ambientale dei progetti – dal D.M. 10 settembre 2010, recante le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* (le **“Linee Guida Nazionali”**), e recepiti a livello regionale, *inter alia*, dalla L.R. 24 settembre 2012, n. 25, recante *“Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Linee guida autorizzazioni, Piano energetico, efficienza in edilizia”*.

Più in dettaglio, gli elaborati progettuali di Yellow Energy non risultano conformi al parametro di cui al punto 3.2, lettera n), dell'Allegato 4 delle Linee Guida Nazionali (avente specificamente ad oggetto i criteri per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio), che prevede il rispetto di una distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento.

Come noto, il rispetto di tale criterio è imposto anche a livello regionale, laddove l'art. 5, comma 16, della sopra richiamata L.R. 24 settembre 2012, n. 25 prevede che per il rilascio delle Autorizzazioni uniche relative agli impianti eolici da installare nel territorio della Regione Puglia va osservato quanto riportato nell'Allegato 4 delle Linee Guida Nazionali, nonché espressamente richiamato dalle *“Linee Guida per la Valutazione della compatibilità ambientale-paesaggistica degli impianti eolici”* predisposte dall'ARPA della Regione Puglia nel mese di maggio 2013 (rif. Paragrafo 1.3), sulla base delle quali è stata successivamente adottata la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia del 6 giugno 2014, n. 162, contenente la regolamentazione degli aspetti tecnici per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale.

In merito alla vincolatività del rispetto del suddetto criterio si richiama inoltre il costante orientamento della giurisprudenza in base al quale il suddetto criterio costituisce un parametro necessario addivenire alla conclusione positiva dei procedimenti di VIA e quindi di autorizzazione alla costruzione e gestione di nuovi progetti eolici (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo n. 2350/2019; TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, n. 345/2014).

Ebbene, dalla semplice analisi della documentazione progettuale di Yellow Energy sottoposta all'esame di questo Spett.le Ministero ed, in particolare, del documento denominato "Analisi Compatibilità Linee Guida Nazionali e Regionali" (codice 19 18 EO ENE AM RE 27 00), è possibile verificare che **il parametro della distanza minima tra gli aerogeneratori di cui al punto 3.2, lettera n), dell'Allegato 4 delle Linee Guida Nazionali non è stato rispettato.**

In particolare, il paragrafo 2.3 del documento di Yellow Energy, relativo alla "distanza tra aerogeneratori", al fine di dimostrare la compatibilità del Progetto con il predetto criterio si limita a dichiarare, con riferimento ai soli aerogeneratori facenti parte del Progetto, che *"gli aerogeneratori rispettano la distanza di 3 volte il diametro"*.

**A tale riguardo si osserva che:**

(i) da un lato, **avuto anzitutto riguardo alla distanza fra gli stessi aerogeneratori facenti parte del Progetto, Yellow Energy si è limitata ad utilizzare come criterio quello dei 3 diametri**, vale a dire la distanza minima applicabile laddove le turbine siano localizzate sempre lungo la direzione perpendicolare a quella prevalente del vento senza invece considerare il rispetto di una distanza più ampia pur considerata nel criterio dei "3-5" diametri né tanto meno facendo riferimento all'ulteriore criterio della distanza minima pari a "5-7" diametri che invece trova applicazione tenendo conto della direzione del vento prevalente che nel caso in esame è quella che si sviluppa fra Nord/Ovest – Sud/Est (c.d. vento di "Maestrale") e che come tale pare interessare alcuni degli aerogeneratori proposti dalla Yellow Energy (a mero titolo esemplificativo quelli denominati "ER2" e "ER3");

(ii) dall'altro lato, per ciò che maggiormente interessa ai fini delle presenti osservazioni, **non viene in alcun modo dato atto della distanza tra i progettati aerogeneratori di Yellow Energy rispetto ai preesistenti aerogeneratori dell'impianto Eolica Erchie**, la cui considerazione risulta invece necessaria nell'ambito della valutazione delle interazioni ed interferenze tra più impianti progettati / autorizzati o esistenti nel medesimo contesto territoriale demandata a questo Spett.le Ministero ai fini della positiva conclusione del procedimento di VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**In merito a tale secondo profilo**, si segnala in particolare che – come chiaramente rappresentato nella planimetria dell'interferenza ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 allegata alle presenti osservazioni (qui acclusa *sub* **Allegato 4**) – **la distanza sulla direzione prevalente del vento tra l'aerogeneratore denominato "ER10" progettato da Yellow Energy e l'aerogeneratore già in esercizio "T02" di Eolica Erchie risulta ben inferiore rispetto a quella minima prevista dal criterio di riferimento delle Linee Guida Nazionali**, essendo di **sol** **554,3 m.** (pari a poco più di **3 diametri** del progettato aerogeneratore di Yellow Energy, avente un diametro rotore di 170 m) in violazione della distanza minima di **850/1190 m.** che dovrebbe essere mantenuta facendo applicazione del criterio corretto dei **5-7 diametri** (risulta anche in

questo caso confermato che la direzione Nord/Ovest – Sud/Est, che si instaurerebbe tra l'aerogeneratore ER10, proposto dalla società Yellow Energy e l'aerogeneratore T02, attualmente in esercizio, di proprietà della società Eolica Erchie, coinciderebbe con la direzione del vento prevalente nell'area, denominato "Maestrale").

Occorre infine considerare che la violazione delle distanze minime sopra rappresentata non si risolve in una mera violazione formale bensì comporterebbe – in assenza di una delocalizzazione del parco eolico proposto da Yellow Energy – una grave interferenza con l'aerogeneratore "T02" dell'Impianto Eolica Erchie in termini di impatti aerodinamici tra le turbine, dato che quest'ultimo si troverebbe in scia rispetto all'aerogeneratore proposto, operando sottovento, ciò determinando una sensibile riduzione della producibilità ed un contestuale incremento di fenomeni di turbolenza, oltre che potenziali ripercussioni sulla corretta e regolare manutenzione dell'aerogeneratore da parte di Eolica Erchie. Interferenza che, come tale, dovrà essere tenuta in considerazione da parte di codesto Ministero ai fini della conclusione del procedimento di VIA in termini di delocalizzazione del parco eolico ed in particolare, sotto il profilo considerato, dell'aerogeneratore in progetto denominato "ER10".

\* \* \*

## **2. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI FRA AEROGENERATORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA DELLA REGIONE PUGLIA DEL 6 GIUGNO 2014, N. 162**

Sotto ulteriore profilo, è necessario anche evidenziare la grave erroneità tecnica che inficia la documentazione progettuale fornita da Yellow Energy allo scopo di consentire a questo Spett.le Ministero la valutazione in merito agli impatti cumulativi del Progetto rispetto all'Impianto Eolica Erchie ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della disciplina regionale attuativa.

A tale riguardo giova ricordarsi che la Regione Puglia, nell'esercizio del potere attribuitole dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 28 (ai sensi del quale "*le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale*"), ha adottato con D.G.R. del 23 ottobre 2012, n. 2122 gli indirizzi fondamentali per l'analisi degli impatti cumulativi in caso di concorso nel medesimo ambito territoriale di più impianti eolici o fotovoltaici in esercizio (quale nel caso di specie l'Impianto Eolica Erchie), autorizzati e/o in corso di valutazione (quale nel caso di specie il Progetto di Yellow Energy). La predetta analisi deve essere effettuata in funzione di vari fattori, tra cui, per quanto in questa sede maggiormente interessa, l'impatto cumulativo sul suolo.

Al fine di fornire una regolamentazione degli aspetti tecnici di dettaglio dei predetti indirizzi, e recependo le

indicazioni fornite nelle sopra menzionate Linee Guida dell'ARPA della Regione Puglia, è infine stata adottata la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia del 6 giugno 2014, n. 162, recante i criteri specifici per la valutazione degli impatti cumulativi degli impianti. Con specifico riferimento agli impatti cumulativi sul suolo, la predetta Determinazione Dirigenziale ha introdotto tre criteri per individuare le aree vaste (i.e. criteri "A", "B", e "C") rilevanti ai fini della valutazione di impatto cumulativa tra gli impianti legata al consumo e all'impermeabilizzazione (c.d. "*soil sealing*") del suolo, in considerazione anche dei rischi di sottrazione di suolo fertile e di perdita di biodiversità dovuta all'alterazione del terreno (rif. Paragrafo V – Tema: impatti cumulativi su suolo e sottosuolo).

In particolare, il c.d. **criterio "C"**, prescritto ai fini della valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti eolici, prevede che: "*le Aree di impatto cumulativo sono individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un Buffer ad una distanza pari a 50 volte lo sviluppo verticale degli aerogeneratori in istruttoria, definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni<sup>1</sup>. Si definisce un Buffer di 50xHa, dove Ha è lo sviluppo verticale complessivo dell'aerogeneratore in istruttoria*". Nell'ambito dell'area vasta di valutazione così identificata, la verifica circa la presenza di altri impianti eolici intercettati determina un "*profilo di sensibile criticità in termini di Valutazione di Impatto Cumulativo a carico dell'impianto oggetto di Valutazione*" (o, come meglio chiarito nelle Linee Guida dell'ARPA del maggio 2013, "*problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo della valutazione tecnica – incompatibilità con gli obiettivi di protezione*") che dovrà essere necessariamente considerato nell'ambito del giudizio finale di compatibilità ambientale.

Ebbene nella relazione prodotta da Yellow Energy al fine verificare gli impatti cumulativi del Progetto proposto (rif. Doc. denominato "BCT9OA2 DocumentazioneSpecialistica 24", codice 19 18 ENE AU RE 16 00), è prevista, al Paragrafo 7.1, una sezione dedicata proprio all'impatto cumulativo sul suolo in cui si da conto della preesistenza nel sito dell'Impianto Eolica Erchie e della necessità di verificare i corrispondenti impatti cumulativi alla luce del citato "criterio C" di cui alla Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 162/2014.

Tuttavia malgrado i pertinenti riferimenti normativi, **l'analisi in concreto condotta da parte della Yellow Energy non tiene minimante conto del citato "criterio C" (che avrebbe imposto l'identificazione dell'area vasta di valutazione degli impatti cumulativi considerando sia l'area circoscritta dalla perimetrale di impianto sia il Buffer di 50Ha) bensì fa applicazione del distinto e non congruente "criterio A" preposto alla valutazione degli impatti cumulativi fra impianti fotovoltaici (basato sul**

<sup>1</sup> Ai sensi della Determinazione Dirigenziale del 6 giugno 2014, n. 162, la perimetrale dovrà congiungere gli aerogeneratori più esterni, evitando tutte le intersezioni interne tra i lati della poligonale. In caso di perimetrale non univoca, dovrà essere privilegiata quella che spazza un'area più estesa.

distinto parametro del c.d. Indice di Pressione Cumulativa – IPC, così come si evince dal passaggio in cui si da espresso conto di “*superfici degli impianti fotovoltaici*”, rif. pag. 52), così giungendo alla conclusione necessariamente errata (essendo errati i presupposti) che “*l’impatto cumulativo degli impianti FER su suolo e sottosuolo è pressoché nullo*”.

**Invero, ove fosse stata fatta corretta applicazione del citato criterio “C”, Yellow Energy si sarebbe accorta che l’intero Impianto Eolica Erchie risulta intercettato nell’ambito dell’area vasta di valutazione individuata tracciando il c.d. “Buffer” intorno alla linea perimetrale esterna del parco eolico soggetto a VIA, così come chiaramente rappresentato nella planimetria predisposta dalla scrivente conformemente alla Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 162/2014 (qui acclusa sub Allegato 5), da cui scaturisce un profilo di criticità che dovrà essere debitamente tenuto in considerazione da parte di codesto Ministero ai fini della conclusione del procedimento di VIA in termini di delocalizzazione del Progetto proposto da Yellow Energy.**

\*\*\* \*\*

Nell’auspicio che codesto Spett.le Ministero tenga in debito conto le osservazioni che precedono ai fini della definizione del procedimento in oggetto e quindi della delocalizzazione del parco eolico proposto da Yellow Energy, si resta a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento che dovesse essere ritenuto necessario, con ogni più ampia riserva di intervenire nel suddetto procedimento nonché di tutelare i propri interessi nelle sedi giudiziali competenti.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

## **ELENCO ALLEGATI**

**Allegato 1** – Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione;

**Allegato 2** – Copia del documento di riconoscimento in corso;

**Allegato 3** – Planimetria di inquadramento territoriale dell’impianto eolico proposto da Yellow Energy S.r.l. e dell’esistente impianto eolico di Eolica Erchie S.r.l.;

**Allegato 4** – Planimetria dell’interferenza tra l’impianto eolico proposto da Yellow Energy S.r.l. e l’esistente impianto eolico di Eolica Erchie S.r.l. ai sensi del D.M. 10 settembre 2010;

**Allegato 5** – Planimetria degli impatti cumulativi tra l'impianto eolico proposto da Yellow Energy S.r.l. e l'esistente impianto eolico di Eolica Erchie S.r.l. ai sensi della Determinazione Dirigenziale 6 giugno 2014, n. 162.

Lecce, 2 novembre 2020


Il dichiarante



**Stefan Henge**



---





-  Aerogeratore nuovo impianto (Yellow Energy S.r.l.)
-  Aerogeratore impianto esistente (Eolica Erchie S.r.l.)

Scala 1:50.000

Inquadratura territoriale dell'impianto eolico proposto dalla società Yellow Energy S.r.l. e dell'impianto eolico esistente di proprietà della società Eolica Erchie S.r.l.




Aerogeneratore nuovo impianto  
(Yellow Energy S.r.l.)



Aerogeneratore impianto esistente  
(Eolica Erchie S.r.l.)

- Diametro rotore nuovo aerog. = 170 m - Fonte: Elaborato "Analisi Compatibilità Linee Guida Nazionali e Regionali" prodotto dalla società Yellow Energy S.r.l.





Dettaglio dell'interferenza tra l'aerogeneratore ER10 proposto dalla società Yellow Energy S.r.l. e l'aerogeneratore T02 di proprietà della società Eolica Erchie S.r.l.

Scala 1:75.000

Scala 1:4.000



-  Aerogeratore nuovo impianto (Yellow Energy S.r.l.)
-  Aerogeratore impianto esistente (Eolica Erchie S.r.l.)

- HA nuovo aerog. = 115 m - Fonte: Elaborato "Analisi Compatibilità Linee Guida Nazionali e Regionali" prodotto dalla società Yellow Energy S.r.l.
- Buffer ad una distanza pari a  $50 \times 115 \text{ m} = 5750 \text{ m}$

Scala 1:75.000

Valutazione degli impatti cumulativi tra l'impianto eolico proposto dalla società Yellow Energy S.r.l. e l'impianto eolico esistente di proprietà della società Eolica Erchie S.r.l. in applicazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 162 del 6 giugno 2014 recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, regolamentazione degli aspetti tecnici di dettaglio"